

Allegato "B" all'atto n. 2473

STATUTO

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

DESTINAZIONI DI PELLEGRINAGGIO IN SARDEGNA

Articolo 1

Costituzione, denominazione e durata

1. È costituita una fondazione denominata "**FONDAZIONE DESTINAZIONI DI PELLEGRINAGGIO IN SARDEGNA**" - (d'ora in avanti: la Fondazione), quale soggetto giuridico senza scopo di lucro.
2. La Fondazione si ispira e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice Civile.
3. La Fondazione avrà durata fino al **31 dicembre 2060**.

Articolo 2

Sede, delegazioni e uffici

1. La Fondazione ha sede legale e amministrativa in **Galtelli** e indirizzo in **Via Nonnu Marras snc**.
2. La Fondazione ha sede amministrativa, tecnica, finanziaria ed operativa in **Sant'Antioco, Via Roma 47**.
3. Essa potrà istituire delegazioni e uffici periferici negli altri Comuni fondatori, nonché in altre località, sia in Italia che all'estero, onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità istituzionali, attività di valorizzazione e promozione del turismo culturale e religioso,

nonché di sviluppo e incremento della rete di relazioni di supporto alla Fondazione.

Articolo 3

Ambiti territoriali di riferimento

1. L'ambito territoriale di riferimento della Fondazione è la Sardegna nelle località (riconosciute nel Registro dei Cammini e degli itinerari dello Spirito nel rispetto di linee guida e/o regolamenti specifici) "fortemente connotate da indiscutibili momenti di pellegrinaggio attraverso i luoghi ove nacque e/o visse un santo o un beato, e comunque legati ad eventi miracolosi documentati dalle fonti ufficiali della Chiesa di valenza identitaria regionale e/o nazionale".

2. La Fondazione, tenendo conto delle linee guida e/o regolamenti in essere della Regione Sardegna, potrà introdurre ulteriori regolamenti e/o norme sulla disciplina dell'ambito territoriale funzionale agli scopi della Fondazione.

Articolo 4

Scopi

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche

o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- servizi strumentali a enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo Settore;

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125;

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto soli-

dale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa all'Assemblea dei Fondatori su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Nell'ambito delle sue finalità di natura culturale e di solidarietà sociale, la Fondazione fissa quale proprio scopo fondamentale la valorizzazione delle località inserite nella rete delle destinazioni di pellegrinaggio sotto il profilo storico, culturale, naturalistico, ambientale e religioso e, più in generale, identitario.

In particolare la Fondazione potrà:

1. provvedere a implementare azioni orientate a individuare, valorizzare e promuovere, in seno alla rete delle Destinazioni di Pellegrinaggio le località della Sardegna (di cui all'articolo 3, punti 1 e 2) dello statuto, **fortemente connotate da indiscutibili momenti di pellegrinaggio attraverso i luoghi ove nacque e/o visse un santo o un beato e, comunque, legati a eventi miracolosi documentati dalle fonti ufficiali della**

Chiesa di valenza identitaria regionale e/o nazionale;

2. provvedere prioritariamente a identificare e rendere fruibili i **luoghi, gli itinerari, i pellegrinaggi** e/o i **cammini** della "Rete delle Destinazioni di pellegrinaggio" dando attuazione agli interventi indispensabili per rendere visitabile e percorribile (a piedi, in bici e/o a cavallo) l'intera offerta espressa dalle singole località della rete, alla realizzazione della segnaletica essenziale e all'avvio delle prime attività di valorizzazione, informazione e promozione come previsto sin dal documento preliminare del protocollo d'intesa sottoscritto dalle amministrazioni fondatrici;

3. provvedere alla realizzazione delle opere strutturali di completamento della fruibilità dei principali luoghi, beni materiali e immateriali espressi dalla rete al fine di assicurare la percorribilità (nelle varie forme) dei luoghi e/o del percorso definitivo con l'implementazione della segnaletica, della cartellonistica e/o dalle azioni di informazione e comunicazione;

4. favorire la visita, percorribilità dei luoghi e/o itinerari, pellegrinaggi e cammini, fruibilità dei beni materiali e/o immateriali espressi dalla "Rete delle Destinazioni di pellegrinaggio" con la pubblicazione di guide, mappe e delle tracce GPS relative all'intera offerta turistico culturale-religiosa;

5. stampare e rendere disponibili le "**credenziali**" quale documento sul quale attestare l'avvenuta visita e percorso dei

pellegrini promuovendone il suo corretto utilizzo mediante l'adozione di un apposito disciplinare;

6. acquisire la titolarità e il corretto utilizzo del "logo" della "Rete delle Destinazioni di Pellegrinaggio", nonché la titolarità del dominio internet e l'implementazione del sito web a partire dal conferimento (a titolo gratuito) dell'Amministrazione del Comune di Sant'Antioco nel patrimonio della Fondazione a seguito dell'ultimazione delle azioni inserite nell'accordo di collaborazione stipulato con la Regione Sardegna -Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, nel 2020.

7. assicurare la facile e sicura fruibilità dell'offerta espressa dalle singole località della "Rete" con la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei luoghi e/o itinerari e della segnaletica, comunicando eventuali criticità ai Comuni interessati, agli enti e organi competenti e alla Regione Autonoma della Sardegna;

8. promuovere programmi e attività di studio e di ricerca rivolte a conoscere e diffondere le caratteristiche e il valore del patrimonio e delle emergenze storiche, culturali, naturali, paesaggistiche, ambientali, socio-antropologiche e religiose presenti lungo il percorso e luoghi della rete favorendo la conoscenza anche con la messa in opera di apposita cartellonistica nei siti interessati;

9. svolgere attività di animazione economica e di coordinamen-

to della rete rivolte a implementare il sistema della ricettività, dei servizi e dell'accoglienza per una migliore fruizione dell'offerta espressa dalle "Destinazioni di pellegrinaggio in Sardegna" favorendo il consumo e la commercializzazione dei prodotti locali dell'enogastronomia e dell'artigianato in una logica di turismo lento e sostenibile;

10. favorire e assicurare il collegamento e la collaborazione con gli altri attori del turismo culturale e religioso, luoghi, itinerari e cammini storico-religiosi a livello regionale, nazionale e internazionale al fine di favorire la partecipazione ai network di settore finalizzati a promuovere la fruizione dei luoghi della Rete delle "Destinazioni di Pellegrinaggio in Sardegna";

11. promuovere e organizzare contatti, iniziative e partenariati con altri operatori e/o istituzioni referenti di "luoghi di pellegrinaggio" del mediterraneo al fine di rafforzare tra i cittadini e le istituzioni la conoscenza delle proprie radici e consolidare la comune identità culturale mediterranea ed europea;

12. curare i rapporti e la predisposizione degli atti necessari per candidare la "Rete" tra i principali luoghi e/o Itinerari di cultura religiosa in Italia e in Europa;

13. ideare, promuovere, realizzare e gestire a livello locale, regionale, nazionale e internazionale programmi, progetti e iniziative di animazione culturale rivolte a favorire la cono-

scenza e la fruizione dell'intera offerta della rete al fine di contribuire a creare le migliori condizioni per la rinascita culturale, sociale ed economica delle comunità locali e dell'area vasta nella quale si sviluppa la rete delle destinazioni di pellegrinaggio in Sardegna;

14. valorizzare e tutelare la specificità e il valore dell'offerta turistica espressa dalle destinazioni di pellegrinaggio interessate e coinvolte dalla rete che si fonda sulla presenza della matrice culturale-religiosa e spirituale;

15. studiare, valorizzare e promuovere la musica, il canto e le tradizioni popolari della Sardegna nelle sue diverse forme identitarie, l'approfondimento e la divulgazione del messaggio artistico e folkloristico della Sardegna, riconducibili alla cultura religiosa e alla promozione turistica della Sardegna;

16. sostenere le istituzioni regionali e locali sulle attività di valorizzazione e promozione dei Percorsi, Cammini e Itinerari storici, culturali e religiosi della Sardegna e, nello specifico:

- individuazione e valorizzazione della rete dei percorsi, dei cammini e degli itinerari di carattere culturale, storico e religioso;

- installazione di apposita segnaletica e cartellonistica, percorsi, cammini e itinerari legati a pellegrinaggi, testimonianze, eventi di indiscutibile valore territoriale, regionale e nazionale;

- collaborazione con soggetti pubblici e privati e con le autorità religiose al fine di promuovere e incentivare una corretta fruizione, conservazione e manutenzione dei percorsi, cammini e itinerari.

Articolo 5

Attività istituzionali, strumentali, accessorie e connesse

La Fondazione svolge le seguenti attività istituzionali:

a. realizza, promuove, organizza e gestisce interventi finalizzati alla costruzione, implementazione, conservazione e valorizzazione delle Destinazioni di Pellegrinaggio in Sardegna di cui all'art. 3 dello statuto;

b. promuove e realizza iniziative di ricerca, studio, documentazione, informazione ed educazione concernenti il patrimonio materiale e immateriale presente nella rete delle destinazioni di pellegrinaggio in Sardegna;

c. promuove e realizza eventi, manifestazioni, convegni e in genere qualunque iniziativa tendente a valorizzare la cultura e l'identità locale;

d. progetta e organizza corsi di formazione, stages, master, seminari o altre attività formative, e istituisce e concede premi, sovvenzioni e borse di studio, nei settori d'interesse della Fondazione;

e. svolge attività editoriale nei settori d'interesse della Fondazione;

f. finanzia direttamente gli interventi di cui sopra e reperi-

sce le relative risorse finanziarie di provenienza pubblica e privata, anche attraverso la stipula di accordi di sponsorizzazione.

Per il conseguimento delle proprie finalità di cui sopra, la Fondazione può anche svolgere ogni attività necessaria, senza eccezione alcuna e, in particolare, a mero titolo esemplificativo:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) richiedere l'accesso a finanziamenti pubblici o privati di competenza regionale, nazionale, comunitaria e internazionale;

c) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria in qualunque forma gestiti o comunque posseduti anche in regime di affidamento da parte di altri Enti Pubblici e/o Privati;

d) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo

ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;

f) promuovere e organizzare forum, seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori e organismi, nazionali e internazionali, relativi addetti e il pubblico;

g) gestire, direttamente o indirettamente, spazi funzionali e servizi funzionali agli scopi di cui all'art. 4;

h) indire, in qualità di stazione appaltante, procedure di evidenza pubblica per l'affidamento a terzi di parte di attività;

i) stipulare convenzioni con enti del terzo settore, cooperative sociali, enti di promozione, di cui alla legge n. 381 del 1991, per lo svolgimento di parte delle attività;

j) offrire, a imprese private e a organismi pubblici, servizi di qualsivoglia natura purché utili o riconducibili agli scopi istituzionali della Fondazione;

k) istituire premi e borse di studio, anche in collaborazione con Università e Centri di ricerca;

l) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento

dei fini istituzionali, secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attività di natura commerciale anche attraverso soggetti pubblici e privati; svolgere, negli stessi limiti, ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa all'Assemblea dei Fondatori su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 6

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

a. Soci Fondatori

b. Soci Successivi

c. Soci Partecipanti

I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere

escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

Articolo 7

Soci Fondatori

I Comuni di Galtelli, Gesturi, Laconi, Luogosanto, Orgosolo e Sant'Antioco, sono i soci fondatori.

Articolo 8

Soci Successivi

1. Sono Soci Successivi le persone giuridiche pubbliche o private no profit che, rispondendo all'invito dei Soci Fondatori, o previo loro gradimento, per il raggiungimento delle finalità della Fondazione, facciano conferimenti, su base triennale, destinati ad incrementare il fondo patrimoniale e/o il fondo di gestione, nella misura indicata dal Consiglio di Amministrazione.

2. I Soci Successivi, nell'ipotesi di cui al comma precedente, possono essere nominati membri con diritto di voto nel Consiglio di amministrazione.

3. Nel caso in cui aderiscano alla Fondazione Soci Successivi, con un conferimento inferiore a quello stabilito, su base triennale, dal Consiglio di Amministrazione, essi assumono la carica di Membro con voto meramente consultivo.

4. Per la nomina dei Soci Successivi, spetta al Presidente proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina a membri di diritto o con voto consultivo. Se il Consiglio di Amministra-

zione ratifica tale proposta, il Presidente coinvolge l'Assemblea dei Soci la quale ha facoltà di accogliere o respingere la nomina.

Articolo 9

Soci Partecipanti

1. Sono Soci Partecipanti le persone fisiche, le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla gestione della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, o in beni mobili e immobili con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, su base triennale, dal Consiglio di Amministrazione o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali o lo svolgimento di attività.

2. La qualifica di Socio Partecipante è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e dura per tutto il periodo per il quale il contributo viene regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

3. L'ammissione alla Fondazione dei Soci Partecipanti è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

4. I soci partecipanti possono partecipare all'Assemblea dei Soci Fondatori e acquisiscono la qualifica di osservatori con la possibilità di assumere un ruolo consultivo.

Articolo 10

Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione decide con deliberazione assunta con la maggioranza di due terzi, l'esclusione di Partecipanti Fondatori e, con la maggioranza semplice, l'esclusione di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di effettuare prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- b) apertura di procedure di liquidazione;
- c) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali, anche stragiudiziali.

I Partecipanti Fondatori ed i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Il Fondatore Promotore non può essere escluso dalla Fondazione.

Articolo 11

Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

Articolo 12

Controllo analogo

1. Ai fini di consentire ai soci Fondatori di natura pubblica l'esercizio del controllo analogo, gli stessi delibereranno la costituzione di un Comitato di controllo analogo.

2. I Soci Fondatori di natura pubblica esercitano, altresì tale controllo, tramite l'esercizio dei poteri di autorizzazione di cui all'articolo 18 sulla gestione e sugli atti fondamentali della Fondazione.

3. I Comuni ed eventuali altri Enti, quali Soci Fondatori di natura pubblica, esercitano sulla Fondazione il controllo anche attraverso la nomina della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori.

Articolo 13

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è composto:

- da un originario fondo di dotazione costituito con il contributo dei Soci Fondatori, così come risulta dall'atto costitutivo della Fondazione e da atti di donazione;

- dal patrimonio materiale e immateriale apportato gratuitamente dai soci che hanno dato origine all'ideazione e alla progettazione della rete delle destinazioni di pellegrinaggio;

- dai conferimenti di eventuali Soci Successivi;

- dai conferimenti in denaro o di beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati da Soci Partecipanti o da soggetti terzi;

- dagli ulteriori conferimenti in denaro o di beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Soci Fondatori o dagli altri Soci;

- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;

- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio.

2. Le modalità relative al godimento in uso dei beni immobili eventualmente affidati dai Soci Fondatori, comprese le dotazioni e collezioni, nonché le relative pertinenze, individuate nell'atto costitutivo, sono disciplinate con apposito contratto di servizio. Per eventuali ulteriori affidamenti di beni immobili il godimento in uso sarà disciplinato con apposito atto integrativo nel contratto di servizio.

3. In ogni caso, i beni demaniali che vengano concessi in uso alla Fondazione conservano la loro natura demaniale, non possono in nessun caso mutare di destinazione e di finalità d'uso e restano soggetti alle norme di legge che li riguarda e saranno restituiti ai Soci Fondatori che ne detengono la titolarità, con eventuali addizioni, in caso di estinzione della

Fondazione.

Articolo 14

Fondo di gestione

1. Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito da:

- i frutti dell'investimento patrimoniale;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da un contributo, in parte fisso, in parte variabile, versato dai Soci Fondatori in base a quanto deliberato annualmente dal Consiglio di Amministrazione e espressamente approvato dal Comitato di controllo analogo di cui al precedente Art. 12;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

2. Fanno parte delle risorse disponibili i versamenti conferiti, su base triennale, provenienti dai Soci Successivi o Partecipanti.

3. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi, nonché per il ripiano di eventuali perdite.

Articolo 15

Criteri di gestione

1. La Fondazione svolge attività di rilevanza non economica,

opera secondo i criteri di efficacia e di efficienza nel rispetto del vincolo di bilancio.

Articolo 16

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il 30 settembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio di esercizio che deve essere trasmesso al Collegio dei revisori per le osservazioni di propria competenza. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio consuntivo di esercizio può essere approvato entro il trenta giugno.

3. Il bilancio di esercizio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa secondo quanto previsto dall'art. 2423 del codice civile. Deve essere corredato dalla relazione degli amministratori sull'andamento della gestione, la quale deve illustrare le linee programmatiche che hanno caratterizzato l'attività della Fondazione, la politica degli accantonamenti e degli investimenti, con particolare riguardo alla redditività del patrimonio ed al mantenimento dell'integrità dello stesso. Nella redazione del bilancio si applicano i principi di prudenza, di sana amministra-

zione e del rispetto dell'integrità patrimoniale della Fondazione, adottando per il conto consuntivo gli schemi di rappresentazione previsti da norme imperative o raccomandati dalla dottrina contabile per gli enti senza fine di lucro. Il regolamento interno della Fondazione determina, sulla base dei principi contenuti nel regolamento emanato dall'Autorità di Vigilanza, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153, le modalità di redazione e le forme di pubblicità del bilancio in conformità con la natura di ente non commerciale della Fondazione, allo scopo di renderne trasparenti aspetti patrimoniali, economici e finanziari della sua attività e di illustrare in modo corretto e dettagliato le forme di investimento del patrimonio per consentirne la verifica dell'efficace perseguimento degli obiettivi di conservazione del valore e dell'adeguata redditività dello stesso. L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

4. In ogni caso, gli organi della Fondazione, ognuno per le rispettive competenze, possono assumere obbligazioni esclusivamente nei limiti del bilancio approvato.

5. La Fondazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche

nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

6. La Fondazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Articolo 17

Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:

- **l'Assemblea dei Fondatori;**
- **il Consiglio di Amministrazione;**
- **il Presidente della Fondazione;**
- **il Comitato tecnico-scientifico;**
- **l'organo di controllo e di revisione.**

2. Ogni attività prestata dagli Organi della Fondazione, ad esclusione dell'organo di controllo e di revisione, è da intendersi eseguita a titolo gratuito con la sola esclusione dei rimborsi delle spese sostenute se deliberate, in presenza di disponibilità economiche, dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza relativa dei componenti.

3. Sono Uffici della Fondazione, ove istituiti, il direttore, la segreteria amministrativa e le eventuali sedi tecnico-operative.

4. L'organizzazione della Fondazione è conformata al principio

della distinzione tra organi con funzione di indirizzo, di amministrazione, di consulenza scientifica e di controllo.

5. I requisiti personali per l'assunzione delle cariche da parte dei rappresentanti degli enti pubblici, nonché i regimi di incompatibilità e di decadenza dei componenti degli organi della Fondazione sono identici a quelli vigenti per gli amministratori delle partecipate dagli enti locali.

Articolo 18

Assemblea dei Soci Fondatori

1. L'Assemblea dei Soci Fondatori è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione e al raggiungimento dei suoi scopi.

2. La veste di membro dell'Assemblea dei Soci Fondatori non è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione.

3. L'Assemblea dei Soci Fondatori è composta da quanti abbiano partecipato alla costituzione della Fondazione e si riunisce presso la sede della Fondazione o in ogni altro luogo, almeno ogni tre mesi su richiesta avanzata da sei Soci Fondatori o su convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante avviso di convocazione da spedire a mezzo posta elettronica o altro mezzo idoneo, almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata con tre giorni di preavviso. Nell'avviso di convocazione devono essere riportati l'ordine

del giorno, la data e l'ora stabilita per la prima e la seconda convocazione, nonché il luogo della riunione.

4. Possono far parte dell'Assemblea i Soci Successivi e i Soci partecipanti secondo le modalità indicate nei precedenti articoli 8 e 9.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano. Nell'Assemblea ogni Socio Fondatore ha diritto ad un voto.

Ogni aderente alla fondazione che abbia diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare da un altro partecipante o da altro componente dell'organo di rappresentanza del partecipante delegante, con semplice delega scritta, con la precisazione che la delega non potrà essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco e che la stessa dovrà contenere l'indicazione dell'ordine del giorno dell'assemblea per la quale è stata rilasciata. La delega conferita per la singola assemblea avrà effetto anche per le successive convocazioni. La regolarità della delega sarà accertata dal presidente dell'assemblea.

La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori.

Ciascun delegato non potrà rappresentare più di un aderente alla fondazione.

Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi il verbale che è sottoscritto dal Presidente il quale svolge le funzioni di segretario.

6. L'Assemblea dei Soci Fondatori si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno per i seguenti motivi:

a) stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obbiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 4 e 5 del presente Statuto;

b) approvare le linee di indirizzo delle attività della Fondazione e le sue modifiche;

c) approvare il Regolamento di Funzionamento o le variazioni allo stesso apportate;

d) stabilire i criteri e i requisiti di eventuali aderenti;

e) definire, tenendo conto delle linee guida e/o regolamenti in essere della Regione Sardegna, regolamenti e/o norme sulla disciplina dell'ambito territoriale (nuove località) funzionali agli scopi della Fondazione;

f) determinare l'ammontare delle quote di adesione;

g) esprimere parere non vincolante sulla nomina del Presidente;

h) nominare con la maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) dei presenti, da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 9 (nove) componenti, il Consiglio di Amministrazione;

i) nominare l'Organo di Controllo e, quando richiesto dalla legge, il Revisore dei Conti;

j) nominare i componenti del Comitato Tecnico-Scientifico;

l) approvare il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario predisposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione;

m) deliberare, ove necessario, le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;

n) deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio, nonché sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri;

o) deliberare su ogni altra decisione di natura straordinaria devoluta espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

L'Assemblea dei Soci Fondatori deve essere convocata almeno una volta all'anno e, comunque, entro 120 (centoventi) giorni dal termine dell'esercizio annuale, salva la possibilità del maggior termine di 180 (centottanta) giorni dal medesimo, quando lo richiedano particolari esigenze.

7. L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero di soci presenti.

Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza assoluta (metà più uno) degli intervenuti.

Per le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, nonché su qualsiasi al-

tro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto, è richiesta la presenza di almeno i **3/4** (tre quarti) dei membri ed il voto favorevole di almeno **2/3** (due terzi) degli stessi in prima convocazione e a maggioranza semplice in seconda convocazione.

Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio; sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, è necessario il voto favorevole di almeno **3/4** (tre quarti) dei Soci Fondatori. Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno n° 2 (due) ore di intervallo.

8. La convocazione dell'Assemblea straordinaria deve essere fatta dal Presidente o in caso di comprovata indisponibilità dal Vicepresidente della Fondazione; dalla maggioranza del Consiglio di Amministrazione o da 1/3 (un terzo) dei componenti l'Assemblea dei fondatori, ogni qualvolta lo si reputa necessario.

Articolo 19

Consiglio d'Amministrazione

1. Il Consiglio d'Amministrazione è composto da un numero dispari di membri da un minimo di **5** (cinque) a un massimo di **9** (nove), compreso il Presidente e i rappresentanti dei Comuni Fondatori, che devono essere sempre in maggioranza.

2. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per **4** (quattro) anni e possono essere riconfermati per una so-

la volta. I sostituti dei membri che per qualsiasi ragione vengano a cessare dalla carica prima della scadenza del mandato sono nominati per il rimanente periodo del triennio, dagli stessi Fondatori che avevano designato i membri uscenti.

Relativamente ai Consiglieri nominati in rappresentanza dei Comuni aderenti alla Fondazione, costituirà causa di decadenza dalla carica lo scioglimento del consiglio comunale che ha espresso la nomina del consigliere di amministrazione.

3. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, deve essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. Il Socio Fondatore che ha espresso il membro decaduto deve provvedere tempestivamente alla designazione di altro consigliere, che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; la convocazione deve contenere un ordine del giorno; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

5. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima

convocazione, a non meno di un'ora di distanza da questa.

6. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento da persona dal medesimo designata.

8. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario verbalizzante della seduta.

9. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi, se nominato, il segretario della riunione.

10. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa in qualità di "osservatore", invitato permanente con diritto di parola, ma senza diritto di voto, un delegato espresso dalla Regione per il tramite dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.

Articolo 20

Competenze e obblighi del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione deve garantire e provvedere

con la sua attività alla realizzazione dei compiti e delle finalità della Fondazione ed in particolare è investito dei più ampi poteri di amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, senza limitazioni, escluse quelle che per legge o per Statuto sono demandate all'Assemblea dei Soci Fondatori o al Presidente.

2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione provvede a:

a) stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività della Fondazione stessa;

b) approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo e la relazione annuale sull'attività svolta;

b.1) approvare, entro 90 giorni dal suo insediamento, un documento programmatico finanziario triennale, contenente le linee strategiche e le priorità d'azione della Fondazione;

b.2) approvare, alla medesima scadenza prevista per il bilancio di previsione, il documento programmatico annuale relativo alla attività da svolgersi nell'esercizio successivo;

b.3) determinare le quote annuali dovute dai partecipanti sostenitori e non per il successivo esercizio. Tali quote dovranno essere versate entro il mese di febbraio dell'anno solare di riferimento;

c) stabilire i criteri per la selezione del personale e procedere eventualmente all'assunzione, assumendo ogni decisione relativa al loro stato giuridico ed economico;

- d)** approvare i regolamenti di organizzazione e funzionamento della Fondazione;
- e)** ratificare le decisioni del Direttore sull'applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
- f)** approvare i bandi e i capitolati di gara;
- g)** deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- h)** eleggere al proprio interno il Presidente e il vice Presidente della Fondazione;
- i)** delegare specifici compiti ai Consiglieri o al Direttore;
- j)** istituire l'ufficio, nominare il direttore generale della fondazione, determinandone compiti, poteri, durata, inquadramento, compensi, scegliendolo tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità, anche tra soggetti esterni alla Fondazione;
- k)** nominare e revocare il direttore e i dirigenti dei servizi che fanno capo alla Fondazione, determinandone le relative attribuzioni e mansioni, e i relativi compensi;
- l)** deliberare eventuali modifiche statutarie ai sensi dell'art. 16 del Codice Civile;
- m)** deliberare in merito alla proposta di scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio della Fondazione ai sensi dell'articolo 30 e seguenti del Codice Civile;
- n)** deliberare sulla nomina dei Soci Fondatori e Sostenitori e sui loro conferimenti;

o) svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente Statuto;

p) conferire incarichi professionali;

q) predisporre eventualmente un proprio regolamento interno;

r) attribuire deleghe a singoli componenti del Consiglio di Amministrazione;

s) nominare un segretario.

3. Il Consiglio di Amministrazione, nomina, al di fuori dei propri componenti, il Tesoriere della Fondazione che eseguirà, nel rispetto degli indirizzi disposti dal Consiglio di Amministrazione, i compiti di natura amministrativa avendo facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione propone all'assemblea dei Soci Fondatori l'istituzione e la composizione del Comitato Tecnico-Scientifico della Fondazione e ne approva le finalità definendone il programma di lavoro triennale.

5. Il Consiglio di Amministrazione propone all'assemblea dei Soci Fondatori, tenendo conto delle linee guida e/o regolamenti in essere della Regione Sardegna, regolamenti e/o norme sulla disciplina dell'ambito territoriale (nuove località) funzionale agli scopi della Fondazione;

6. Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre liberamente istituire, suddividendoli per categoria di attività da svolgere, Gruppi di Lavoro, i quali saranno coordinati, nelle loro

attività, dal Responsabile del Progetto a sua volta nominato, salvo revoca, di anno in anno dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

7. Il Consiglio di Amministrazione relaziona trimestralmente o su richiesta dell'Assemblea dei Soci Fondatori sullo stato di avanzamento dei progetti e delle iniziative.

Articolo 21

Presidente

1. Il Presidente della Fondazione presiede la Fondazione e il Consiglio di Amministrazione. È nominato dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno e resta in carica per **4** (quattro) anni.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi per la stipula di convenzioni di rilievo nazionale e internazionale.

3. Il Presidente ha altresì la rappresentanza legale di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa.

4. Il Presidente, inoltre:

a) adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea dei Soci Fondatori e dal Consiglio di Amministrazione;

b) vigila sulla esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione;

c) propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Vice Presidente;

d) conferisce procure, previa autorizzazione del Consiglio di

Amministrazione per singoli atti o categorie di atti;

e) cura le relazioni con gli altri Soci;

f) cura le relazioni con gli altri enti pubblici, istituzioni e soggetti privati;

5. In caso di assenza o d'impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Articolo 22

Direttore

1. Il Direttore è il responsabile della gestione della Fondazione, secondo gli indirizzi programmatici del Consiglio di Amministrazione. In particolare:

a) elabora le proposte relative ai piani di attività per lo sviluppo delle iniziative della Fondazione anche eventualmente sentito il Comitato Tecnico-Scientifico di cui al successivo articolo;

b) partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione occupandosi altresì della redazione dei verbali delle riunioni che sottoscrive unitamente al Presidente ed al Segretario;

c) sovrintende all'attività tecnico amministrativa e finanziaria della Fondazione. A tal fine formula proposte al Consiglio di Amministrazione sulle materie di competenza. Sottopone al Consiglio di Amministrazione, corredandoli da apposite relazioni, gli schemi dei programmi di attività, dei bilanci preventivi, annuali e pluriennali, economici e degli investimenti, nonché del conto consuntivo d'esercizio;

d) gestisce e coordina il personale e stabilisce i criteri e

l'organizzazione del lavoro, proponendo al Consiglio di Amministrazione l'applicazione del Contratto collettivo di lavoro;

e) cura gli adempimenti normativi e contrattuali e le relazioni sindacali; adotta, se necessari, i provvedimenti disciplinari;

f) stipula e firma i contratti di lavoro, nei limiti del conto economico preventivo approvato.

2. Il Consiglio può delegare al Direttore con apposita delibera le seguenti attribuzioni:

a) la stipula dei contratti di appalto di lavoro, servizi e forniture espletati dalla Fondazione;

b) la firma della corrispondenza della Fondazione e di tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente;

c) lo svolgimento di tutte le operazioni a carattere finanziario ed economico, ivi compresa l'apertura e la chiusura di conti correnti bancari;

d) la nomina del responsabile della sicurezza e della salute dei lavoratori ai sensi del D.lgs. n. 81 del 2008;

e) la nomina del responsabile del trattamento dei dati personali di cui al D.lgs. n. 196 del 2003.

3. Egli, inoltre, stipula convenzioni, su delega del Presidente, con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

4. Il Direttore si avvale della collaborazione del Comitato Tecnico-Scientifico e coordina i lavori dello stesso.

5. Il Direttore, ogni tre mesi, relaziona al Consiglio di Amministrazione circa le attività della Fondazione.

Articolo 23

Comitato tecnico-scientifico

1. Il Comitato tecnico-scientifico è organo consultivo della Fondazione, in ordine ai profili culturali e scientifici della Fondazione.

2. Se istituito, è composto da un numero variabile di membri scelti dal Consiglio di Amministrazione e/o della Regione Sardegna, fra personalità di riconosciuto prestigio nel campo del turismo sostenibile e slow, dei cammini e del turismo culturale-religioso, dell'escursionismo e dei pellegrinaggi, della storia e cultura, dell'arte e comunque nei settori d'interesse della Fondazione.

3. I membri del Comitato non maturano alcun diritto di indennità ovvero eventuale altra forma di emolumento.

Articolo 24

Organo di controllo

Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico

L'assemblea dei Fondatori provvede alla nomina di un organo di controllo. Può essere monocratico o, in alternativa, costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 co-

dice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Revisione legale dei conti è nominato solo nei casi previsti dalla Legge ovvero qualora l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione le-

gale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui sopra.

Articolo 25

Scioglimento

1. La Fondazione si estingue se il suo scopo diviene impossibile o se il patrimonio diviene insufficiente e, in generale, quando ricorrano le cause di esclusione di cui al codice civile.

2. In caso di scioglimento della Fondazione, l'assemblea dei Fondatori nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e stabilisce la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue, sentita, se del caso, l'Autorità di Vigilanza di cui all'articolo 3 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. In ogni caso i beni acquistati dalla Fondazione e appartenenti alle categorie previste dal D.Lgs n. 42/2004, e dunque aventi valore artistico, culturale etc, saranno devoluti al Fondatore Istituzionale che lo ha conferito, che dovrà garantire la pubblica fruizione. Tutti i beni, mobili e immobili, a qualsiasi titolo affidati in uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, torneranno nella disponibilità dei soggetti conferenti.

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Vincenzo Gallus

Ediberto Cocco

Salvatore Argiolas

Agostino Pirredda

Dionigi Deledda

Ignazio Locci

Maria Ignazia Deidda

Roberta Serrenti

Barbara Morrocu

Maurizio Muscas

Dottoressa Giovanna Maura Franceschi, Notaio